

ATTO N. 2335/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Presidente Giorgio Bonaduce

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2,
del Regolamento interno

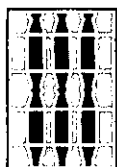
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

**“Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali
e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 –
Ordinamento del Sistema sanitario regionale”.**

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 16.12.2004

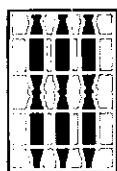
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.12.2004



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato nella seduta del 16 dicembre u.s. l'atto n. 2335, esprimendo sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento interno, comunicando, inoltre, che per la Commissione riferirà oralmente il Presidente Giorgio Bonaduce.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1870 dell'1.12.2004, concernente: "Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 – Ordinamento del Sistema sanitario regionale", depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 15.12.2004 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 5692 del 15.12.2004 (ATTO N. 2335);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 16.12.2004 e udita la relazione della medesima illustrata oralmente dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 2335/BIS);

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;

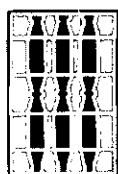
VISTA la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 "Ordinamento del Sistema sanitario regionale";

VISTO lo Statuto regionale;

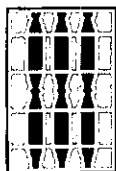
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

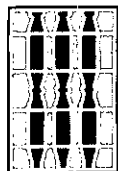




della Giunta regionale che adotta i conseguenti provvedimenti. In particolare per quanto attiene il trasferimento del patrimonio immobiliare, il provvedimento regionale costituisce titolo per la sua trascrizione, che dovrà avvenire con l'esclusione di ogni onere relativo, imposte e tasse, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;	
b) provvedono ad integrare e modificare i documenti programmatici e di organizzazione adottati relativi alle rispettive aziende, adeguandoli alle disposizioni dell'articolo 1;	b) Idem
c) regolano convenzionalmente l'erogazione di servizi o prestazioni da parte dell'Azienda Usl n. 3, afferenti il territorio del comune di Gualdo Tadino, al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi della Azienda Usl n. 3 e dell' Azienda Usl n. 1.	c) Idem
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le quote di finanziamento del fondo sanitario regionale riferite alla popolazione del comune di Gualdo Tadino sono trasferite dall'Azienda Usl n. 3 all'Azienda Usl n. 1.	2. Idem
Art. 3 <i>(Modificazioni dell'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)</i>	 soppresso
1. Il comma 3, dell'articolo 12, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:	 soppresso
"3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal decreto Presidente Consiglio dei ministri di cui al comma 6, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina."	



2. Il comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:	soppresso
"4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al rinnovo del contratto stesso, per una sola volta nella stessa Azienda."	
3. Il comma 5, dell'articolo 12, della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:	soppresso
"5. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della presente legge."	
Art. 4 <i>(Modificazione dell'allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)</i>	Art. 3 <i>(Modificazione dell'allegato della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)</i>
1. L'allegato della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:	1. Idem
"Allegato	Idem
Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali	Idem
Unità sanitaria locale n. 1:	Idem
Comuni di: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.	Idem
Unità sanitaria locale n. 2:	Idem
Comuni di: Assisi, Bastia Umbria, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.	Idem
Unità sanitaria locale n. 3:	Idem
Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera	Idem



Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.	
Unità sanitaria locale n. 4:	Idem
Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulles, Giove, Guarda, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.”.	Idem